

Al. A)

Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020



## **SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO**

### **Si.Ge.Co.**

**POR FSE ABRUZZO 2014-2020**  
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

**CCI 2014IT05SFOP009**

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **395** del **18 LUG. 2017**

e

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Daniela Valenza)

**POR FESR ABRUZZO 2014-2020**  
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

**CCI 2014IT16RFOP004**

**Modello che descrive le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione e  
dell'Autorità di Certificazione  
(all. III Reg. n. 1011/2014)**

IL PRESENTE DOCUMENTO  
E' COMPOSTO DA N. 58 PAG

**Versione Luglio2017**





## Sommario

Sommario .....	2
Premessa .....	7
1. DATI GENERALI .....	10
1.1. Informazioni presentate da: Regione Abruzzo - Italia .....	10
1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del (gg/mm/aa).....	10
1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e di controllo) .....	11
1.3.1 Autorità di Gestione Unica FESR-FSE (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'Autorità di Gestione): .....	14
1.3.2 Autorità di Certificazione (denominazione, indirizzo e punto di contatto):.....	14
1.3.3 Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto): .....	14
1.3.4 Separazione delle funzioni tra l'Autorità di Audit e le Autorità di Gestione/Certificazione (quando si applica l'articolo 123, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	15
2. AUTORITA' DI GESTIONE .....	17
2.1 Autorità di gestione e sue funzioni principali .....	17
2.1.1 Status dell'autorità di gestione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte .....	17
2.1.2 Funzioni e compiti svolti direttamente dall'Autorità di Gestione .....	18
2.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione, indicare gli organismi intermedi e la forma della delega (che deve precisare che l'autorità di gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate), conformemente all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Se del caso, specificare le funzioni dei controllori di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, per i programmi di cooperazione territoriale europea. ....	21
2.1.4 Descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013). ....	23
2.2 Organizzazione e procedure dell'Autorità di Gestione .....	25
2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano state delegate alcune funzioni. ....	25
2.2.2 Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo. ....	45

- 2.2.3 Descrizione delle seguenti procedure (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe avere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) 47
- 2.2.3.1 Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori 47
- 2.2.3.2 Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori. 49
- 2.2.3.3 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 50
- 2.2.3.4 Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili (Articolo 125 (3) del regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate). 51
- 2.2.3.5 Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione. 59
- 2.2.3.6 Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013), anche per garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell'Unione (come quelle che attengono al partenariato e alla governance a più livelli, alla promozione della parità tra donne e uomini e alla non discriminazione, all'accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle norme ambientali), e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche. [...] Devono essere descritte le verifiche di gestione di natura amministrativa relative a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche di gestione delle operazioni sul posto, che possono essere effettuate su base campionaria. Per le verifiche di gestione delegate agli organismi intermedi devono essere descritte le procedure applicate dagli organismi intermedi ai fini delle verifiche in questione e le procedure applicate dall'autorità di gestione per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate agli organismi intermedi. La frequenza e la portata delle verifiche sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e di controllo nel suo complesso. 60
- 2.2.3.7 Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a decorrere dal 2016 (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui il trattamento delle domande di rimborso



## **Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020**

sia stato delegato), ai fini del rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	81
2.2.3.8 Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti.	83
2.2.3.9 Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di certificazione, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione.	86
2.2.3.10 Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di audit, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati dagli organismi nazionali o dell'Unione.	87
2.2.3.11 Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo.	88
2.2.3.12 Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali (articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013), comprese le procedure per la raccolta e la comunicazione di dati affidabili sugli indicatori di performance (cfr. articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).	89
2.2.3.13 Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione (articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).	90
2.2.3.14 Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o in programma (articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).	91
2.2.3.15 Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche indicazione della formazione organizzata/ prevista ed eventuali orientamenti emanati (data e riferimenti).	92
2.2.3.16 Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di gestione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.	93
<b>2.3 Pista di controllo.....</b>	<b>93</b>
2.3.1 Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, tenuto conto dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto delle norme nazionali in materia di certificazione della conformità dei documenti (articolo 125, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione).	93
2.3.2 Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e riferimenti).	95
2.3.2.1 Indicazione dei termini di conservazione dei documenti.	95
2.3.2.2 Formato in cui devono essere conservati i documenti.	95



2.4	Irregolarità e recuperi .....	96
2.4.1	Descrizione della procedura (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.	96
2.4.2	Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzia i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.	97
3	ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE .....	100
3.1	Autorità di certificazione e sue funzioni principali.....	100
3.1.1	Status dell'autorità di Certificazione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte.	100
3.1.2	Funzioni svolte dall'Autorità di Certificazione.	100
3.1.3	Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione, individuazione degli organismi intermedi e della forma della delega a norma dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Descrizione delle procedure utilizzate dagli organismi intermedi per lo svolgimento dei compiti delegati e delle procedure applicate dall'autorità di certificazione per vigilare sull'efficacia dei compiti delegati agli organismi intermedi.	102
3.2	Organizzazione dell'Autorità di Certificazione .....	103
3.2.1	Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano stati delegati alcuni compiti.	103
3.2.2	Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di certificazione e degli organismi intermedi deve ricevere comunicazione per iscritto (data e riferimenti).	105
3.2.2.1	Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento	105
3.2.2.2	Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione alla Commissione della contabilità delle spese (articolo 126, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013):	106
3.2.2.3	Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (articolo 126, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013). Modalità per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile (articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) tenendo conto dei risultati di ogni verifica e audit.	107
3.2.2.4	Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di certificazione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.	107

3.3 Recuperi .....	109
3.3.1 Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione. ....	109
3.3.2 Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni. ....	109
3.3.3 Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare .....	110
4. SISTEMA INFORMATIVO .....	111
4.1 Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema informativo (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che serve: .....	111
4.2 Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici. Policy di back-up relative alla Procedura Per la Gestione ed il Monitoraggio dei Progetti Comunitari della Regione Abruzzo .....	113
4.3 Descrizione della situazione attuale per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 .....	115
5. ALLEGATI .....	116



## **Premessa**

Il presente documento descrive il Sistema di Gestione e Controllo del **Programma Operativo FSE Abruzzo 2014/2020** e del **Programma Operativo FESR Abruzzo 2014/2020** in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento per la definizione del Sistema di Gestione e Controllo, di seguito richiamata.

### **Regolamenti UE e Linee Guida della CE**

*Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012* che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, di seguito denominato Regolamento Finanziario;

*Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013* recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

*Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013* relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

*Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013* relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

*Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014*, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

*Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014* recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;



*Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014* recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

*Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014* che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea";

*Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014* che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

*Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014* che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

*Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014* recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

*Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014* recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



*Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;*

*Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;*

*Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;*

*Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

*Linee Guida per gli Stati Membri sulle verifiche di gestione (periodi di programmazione 2014-2020) (EGESIF 14-0012\_02 final del 17.09.2015);*

*Nota di Orientamento della Commissione "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate" (EGESIF 14-0021\_00 del 16.06.2014);*

*EGESIF\_15\_0018-02, Guidance for Member States on Preparation, Examination and Acceptance of Accounts (Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti);*

*Nota EGESIF\_14-0017, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);*

*Nota EGESIF\_14-0010-final, 18/12/2014 Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo;*

*Nota EGESIF\_14-0013-final del 18/12/2014 Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione;*

*Nota EGESIF\_15-0008-02, Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary – (Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale);*

*Nota EGESIF\_15\_0017-02 final, DEL 25/01/2016 Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Amounts Recovered, Amounts to be Recovered and Irrecoverable Amounts (Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili);*

*Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari, Commissione Europea, Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei 2015.*

## 1. DATI GENERALI

### 1.1. *Informazioni presentate da: Regione Abruzzo - Italia*

**Titolo del programma e Codice CCI:** Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) Abruzzo 2014-2020– Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’Occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009

**Titolo del programma e Codice CCI:** Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’Occupazione” - CCI 2014IT16RFOP004

Nome del punto di contatto principale (*organismo responsabile della descrizione*): Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - Direttore pro tempore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa.

Indirizzo: via Leonardo Da Vinci n. 6 – L’Aquila

Telefono: 0862.363249

E-mail POR FSE Abruzzo 2014-2020: [fse1420.adg@regione.abruzzo.it](mailto:fse1420.adg@regione.abruzzo.it)

E-mail POR FESR Abruzzo 2014-2020: [attcomintern@regione.abruzzo.it](mailto:attcomintern@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpa@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpa@pec.regione.abruzzo.it)

Referente: -DIRETTORE pro tempore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa

### 1.2. *Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del (gg/mm/aa)*

Versione	13 Luglio 2017
----------	----------------



1.3.

**Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e di controllo)**

La Commissione Europea (di seguito CE) con Decisione di esecuzione C(2014)10099 in data 17/12/2014 ha approvato il Programma Operativo (PO) del FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo e con Decisione di esecuzione C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha approvato il Programma Operativo (PO) del FESR Abruzzo 2014-2020 della Regione Abruzzo.

In linea con l'art. 124 del Reg (UE) 1303/2013 e con quanto descritto nell'All. 2 all'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020 (AdP), il sistema di gestione e controllo del PO della Regione Abruzzo risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale.

Pertanto, in continuità con il precedente periodo di programmazione e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'articolo 72, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020, sono state individuate tre Autorità: l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione (AdC) e l'Autorità di Audit (AdA). In particolare:

- l'**Autorità di Gestione** è il Direttore *pro tempore* del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa;
- l'**Autorità di Certificazione** è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Autorità di Certificazione collocato nel Dipartimento Risorse e Organizzazione;
- l'**Autorità di Audit** è il Dirigente *pro tempore* del Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile".

L'AdG e l'AdC sono poste in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale tra loro, facendo capo a due Dipartimenti regionali distinti (DGR n. 67 e 66 del 13.02.2017 e DGR n. 236 del 04.05.2017) e in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale rispetto all'AdA la quale è collocata nel Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile, Servizio autonomo rispetto ai Dipartimenti regionali (DGR n. 658 del 20.10.2016 e s.m.i.).

Le Autorità dei Programmi nonché il Dirigente *pro tempore* del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE sono i soggetti deputati ad interloquire con la Commissione Europea.

Inoltre, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 8 del Reg(UE) n. 1303/2013 il sistema di gestione e controllo regionale rientra nell'ambito di un sistema di programmazione europea più ampio per la cui corretta attuazione è stato istituito uno specifico presidio nazionale cui partecipano le Amministrazioni centrali di competenza. L'azione di vigilanza e coordinamento sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è svolta dal presidio nazionale attraverso le seguenti attività:


1. verifica dello stato di attuazione degli interventi sulla base delle rilevazioni del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e controllo sul rispetto dei tempi di esecuzione dei singoli interventi e sui relativi risultati attesi e conseguiti, garantendo la tempestiva individuazione di eventuali criticità in fase di attuazione e la relativa modalità di risoluzione con ciò salvaguardando la realizzazione degli interventi medesimi;

## Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020

2. verifica delle situazioni relative alle decisioni della CE di interruzione dei termini di pagamento e di sospensione dei pagamenti, analisi dei piani di azione per la risoluzione delle criticità, monitoraggio dei relativi risultati, e informazione tempestiva alla CE;
3. eventuale supporto alle Amministrazioni titolari dei PO, anche attraverso specifiche task-force per la definizione di precise ed efficaci modalità di governo dei processi, nonché di adeguate metodologie e strumenti di lavoro avanzati, anche con riferimento alle situazioni di interruzione dei termini di pagamento e di sospensione dei pagamenti;
4. standardizzazione del processo di rilevazione dei dati di programmazione e attuazione degli interventi attraverso il sistema unitario nazionale di monitoraggio;
5. adeguata informazione e pubblicità sulla politica di coesione attraverso il rafforzamento della comunicazione verso la collettività di cittadini, imprese e partenariato economico e sociale;
6. valutazione sull'impatto e l'efficacia dei programmi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle priorità strategiche.

L'organigramma sottostante rappresenta i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo a livello europeo, nazionale e regionale in relazione al POR FSE Abruzzo 2014-2020.


### Organigramma 1





L'organigramma sottostante rappresenta i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo a livello europeo, nazionale e regionale in relazione al POR FESR Abruzzo 2014-2020.

**Organigramma 2**





**1.3.1 Autorità di Gestione Unica FESR-FSE (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'Autorità di Gestione):**

Denominazione: Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - Direttore *pro tempore*

Indirizzo: via L. Da Vinci n. 6 – L'Aquila

Telefono: 0862.363249

E-mail POR FSE Abruzzo 2014-2020: [fse1420.adg@regione.abruzzo.it](mailto:fse1420.adg@regione.abruzzo.it)

E-mail POR FESR Abruzzo 2014-2020: [attcomintern@regione.abruzzo.it](mailto:attcomintern@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpa@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpa@pec.regione.abruzzo.it)

Referente: DIRETTORE *pro tempore* del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa. L'Autorità di Gestione (di seguito AdG), nominata con DGR n. 67 del 13.02.2017, è responsabile della gestione dei Programmi conformemente al principio della sana gestione finanziaria, ex articolo 125, Reg. (UE) n. 1303/2013, e svolge le funzioni indicate al successivo paragrafo 2.1.2. Essa ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dai PO e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

**1.3.2 Autorità di Certificazione (denominazione, indirizzo e punto di contatto):**

Denominazione: Servizio Autorità di Certificazione - Dirigente *pro tempore* - collocato nel Dipartimento Risorse e Organizzazione

Indirizzo: via Leonardo Da Vinci n. 6 – L'Aquila

Telefono: 0862-363465

E-mail: [servautcert@regione.abruzzo.it](mailto:servautcert@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpb005@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpb005@pec.regione.abruzzo.it)

Referente: DIRIGENTE *pro tempore* del Servizio Autorità di Certificazione.

L'Autorità di Certificazione (di seguito AdC), individuata con DGR n. 66/2017 del 13.02.2017 e con DGR n. 236 del 04.05. garantisce l'espletamento di tutte le funzioni di cui all'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e svolge le funzioni indicate al paragrafo 3.1.2.

**1.3.3 Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto):**

Alla data di riferimento della presente descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, si specifica che per il POR FSE Abruzzo 2014-2020 non è prevista l'individuazione di Organismi Intermedi, mentre per



## **Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020**

il POR FESR Abruzzo 2014-2020 con DGR n. 220 del 28.04.2017 sono state approvate le Linee Guida per la redazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile della 4 città capoluogo (Teramo, L'Aquila, Chieti e Pescara). La medesima Deliberazione prevede altresì che le quattro città capoluogo saranno designate quali Organismi Intermedi (OI), Responsabili dell'attuazione delle Azioni dell'ASSE VII Sviluppo Urbano.

Comunque, l'Amministrazione si riserva la possibilità di individuare OI e/o enti *in-house* ai quali delegare parti delle funzioni in capo all'AdG, previa definizione delle funzioni delegate. In tal caso il Si.Ge.Co. sarà modificato e sottoposto a nuova approvazione.

### **1.3.4 Separazione delle funzioni tra l'Autorità di Audit e le Autorità di Gestione/Certificazione (quando si applica l'articolo 123, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013).**

L'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020 fanno parte della stessa Autorità pubblica (Regione Abruzzo).

Il principio della separazione delle funzioni è assicurato in quanto la nuova riformulazione dell'assetto organizzativo della macrostruttura della Giunta Regionale, approvata con D.G.R 622 del 30/09/2014 e s.m.i., pone l'AdA in posizione di netta separazione e indipendenza gerarchica e funzionale dai Dipartimenti ed, in particolare, dal Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l'Europa, in cui è incardinata l'AdG, e dal Dipartimento Risorse e Organizzazione, in cui è incardinata l'AdC, nonché dalle strutture regionali (Servizi/Uffici) incaricate dell'attuazione e del controllo delle operazioni, come meglio descritto ai paragrafi 2.2.1. e 3.2.1.

Si rimanda ai precedenti *Organigrammi 1 e 2* che evidenziano la collocazione dell'AdA (e delle altre Autorità) nel complessivo sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi.

L'AdA garantisce l'espletamento di tutte le funzioni di cui all'art. 127 del Reg.(UE) n. 1303/2013 ed è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo dei Programmi Operativi.

A tale scopo effettua, tra l'altro, ai sensi dell'art. 124, par. 2, del Reg.(UE) n. 1303/2013, un controllo di conformità ai criteri regolamentari (definiti da del Reg. UE 1303/2013) ed esprime il proprio parere.

Denominazione: Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile - Dirigente *pro tempore*

Indirizzo: via Leonardo Da Vinci n. 6 – 67100 L'Aquila

Telefono: 0862.363646

PEC: [ada@pec.regione.abruzzo.it](mailto:ada@pec.regione.abruzzo.it)

E-mail: [autorita.audit@regione.abruzzo.it](mailto:autorita.audit@regione.abruzzo.it)


Referente: DIRIGENTE *pro-tempore*, del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile.

**Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020**

L'AdG, l'AdC e l'AdA definiscono di comune accordo le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace analisi delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento. In relazione alle specifiche problematiche da affrontare, le Autorità ricorrono a comunicazioni attraverso mail ovvero formali, oppure concordano specifici incontri di carattere tematico, fermo restando il confronto che si realizza in sede di Comitato di Sorveglianza.

**Di seguito è rappresentato l'organigramma dell'Autorità di Audit (DGR 658 del 20.10.2016)**

La parte del Servizio dedicata esclusivamente al controllo dei programmi operativi regionali FESR ed FSE 2014-2020 è la seguente:





## 2. AUTORITA' DI GESTIONE

### 2.1 Autorità di gestione e sue funzioni principali

#### 2.1.1 Status dell'autorità di gestione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte<sup>1</sup>

L'AdG del POR FSE Abruzzo 2014-2020 e del POR FESR Abruzzo 2014-2020 è stata individuata con DGR 67 del 13.02.2017 in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30.9.2014 e n. 681 del 21.10.2014 e s.m.i., nel Direttore *pro-tempore* del Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo. L'AdG è posta in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'AdA e dall'AdC.

La struttura della Regione Abruzzo, in cui è collocata l'AdG, a seguito della L.R. 35/2014 e successive deliberazioni attuative, è organizzata in: Direzione Generale - DRG, n.8 Dipartimenti regionali a loro volta articolati in Servizi e Uffici, n.3 Servizi regionali in posizione autonoma dai Dipartimenti. Gli otto Dipartimenti regionali sono:

- DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
- DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione
- DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
- DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
- DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
- DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare
- DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
- DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio.

I tre Servizi regionali in posizione autonoma rispetto ai Dipartimenti sono:

- GAB Servizio "Gabinetto di Presidenza";
- ADA Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile";
- AVV Servizio "Avvocatura Regionale".

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 123; paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione siano entrambe espressione dello stesso organismo, l'autorità di gestione deve essere un'autorità o un organismo pubblico.

### **2.1.2 Funzioni e compiti svolti direttamente dall'Autorità di Gestione**

L'AdG provvede, conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria, alla semplificazione dell'azione amministrativa ed alla riduzione dei costi di adempimento a carico dei beneficiari, ottimizza l'efficacia degli interventi finanziari e pone attenzione alle opportunità di sviluppo organizzativo degli apparati coinvolti nella gestione.

Inoltre, l'AdG garantisce l'espletamento di tutte le funzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento citato, per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'AdG:

- a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 del Reg (UE) n. 1303/2013 e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi riguardo ai dati finanziari ed ai dati relativi a indicatori e target intermedi;
- b) elabora e presenta alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) rende disponibili agli organismi intermedi ed ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel Sistema informatico e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del Regolamento FSE (Reg UE 1304 /2013) e del Regolamento FESR (Reg UE 1301/2013), tenendo conto delle indicazioni dell'art. 27, par. 4 e dell'art. 96, par. 2, lettera b), punti ii) e iv) del Reg. UE 1303/2013.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
  - i. garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità;
  - ii. siano non discriminatori e siano trasparenti;
  - iii. tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Reg (UE) n. 1303/2013;
- b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo e possa essere attribuita a una categoria di operazione individuata nelle priorità dei Programmi Operativi;
- c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

- e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a seguito della nuova localizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- g) stabilisce le categorie di operazione cui è attribuita la spesa relativa ad una specifica operazione.

Per quanto concerne la **gestione finanziaria e il controllo del programma operativo**, l'AdG, fermo restando le specificità dei controlli nel caso di operazioni a costi semplificati:

- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE) n. 966/2012.

Le verifiche di cui alla lettera a), relative alla gestione finanziaria e al controllo del programma operativo, comprendono le seguenti procedure:

1. verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
2. verifiche in loco delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'AdA per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

Le verifiche in loco di singole operazioni sono svolte a campione.

Qualora la Regione sia anche un beneficiario nell'ambito dei programmi operativi, al fine di garantire la separazione delle funzioni, le menzionate verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a) dell'art. 125 del Reg.(UE) n. 1303/2013, sono svolte per il POR FSE 2014-2020 dal Servizio Vigilanza e Controllo (DPG012) collocato all'interno del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università (DPG), mentre per il POR FESR 2014-2020 sono svolte dalle strutture individuate con DGR 22 del 26.01.2016 e ss.mm.ii., nonché nelle determinazioni dell'AdG.

Per adempiere alle sue funzioni l'AdG si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate, ed in particolare:

1. utilizza adeguati strumenti di pianificazione nonché metodologie e procedure standard (codificate in apposita manualistica);

**Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020**

2. attiva procedure di *quality review* rispetto alle attività espletate dalle strutture regionali incaricate dell'attuazione e controllo (Servizi/Uffici e di eventuali OI);
3. utilizza una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento qualora sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo;
4. utilizza adeguate procedure di archiviazione dei documenti riguardanti le operazioni gestionali, in via prioritaria su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'iter delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;
5. utilizza procedure telematiche nei rapporti con i beneficiari, assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi nel sito istituzionale della Regione Abruzzo (*Sez. L'Abruzzo in Europa*) e sulle relative procedure di gestione e controllo;
6. attiva un efficace sistema di controllo di gestione (I livello), per assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese;
7. prevede misure specifiche di prevenzione delle irregolarità, nonché procedure per il recupero delle risorse indebitamente versate ai beneficiari, d'intesa con l'Autorità di certificazione del programma;
8. garantisce standard di trasparenza finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi tramite la pubblicizzazione dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario;
9. comunica al Responsabile del PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Abruzzo) le informazioni contenute nella pista di controllo.


La documentazione deve essere archiviata in formato elettronico nel Sistema SISPREG. Il mancato inserimento costituisce grave carenza del sistema che prevede anche l'inserimento della documentazione ad esempio in formato PDF.

Come viene meglio precisato nel successivo Paragrafo 2.2, le funzioni dell'AdG sono svolte con l'ausilio del Servizio DPA011 "*Autorità Unica di Gestione FESR-FSE*" istituito all'interno del DPA "*Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa*", in esecuzione delle DGR n. 681 del 21.10.2014 e s.m.i e DGR n. 338 del 5 maggio 2015 e s.m.i.

All'interno di tale Servizio, opera anche l'apposito *Ufficio controlli di primo livello e attività valutative del PO FESR/FSE* che supporta l'AdG nella corretta impostazione ed esecuzione dei controlli e nel suo ruolo di coordinamento.

**Il grafico sottostante esplicita le funzioni dell'Autorità di Gestione.**





**2.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione, indicare gli organismi intermedi e la forma della delega (che deve precisare che l'autorità di gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate), conformemente all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Se del caso, specificare le funzioni dei**

**controllori di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, per i programmi di cooperazione territoriale europea.**

Come riportato al Paragrafo 1.3.3, l'AdG nella fase di avvio di Programmi operativi non ha previsto la delega delle proprie funzioni.

Ai sensi dei Par. 6 e 7 dell'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, l'amministrazione regionale può, anche successivamente all'avvio della programmazione, designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'AdG o dell'AdC, sotto la responsabilità di dette Autorità.

I Manuali dell'AdG specificano le procedure che devono applicare gli OI e forniscono le informazioni rilevanti per l'esecuzione dei loro compiti e per l'attuazione delle operazioni.

Sulla base di quanto esplicitato dal Reg. (UE) 1303/2013, Allegato XIII, criterio 1, lett. ii), in caso di delega di compiti ad organismi intermedi, lo strumento per assicurare la definizione delle responsabilità e degli obblighi dell'AdG, dell'AdC e degli OI è costituito da una specifica convenzione tra le parti, previa verifica da parte dell'AdG della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione. Le verifiche di competenza dell'AdG sono condotte, sulla base di un percorso istruttorio orientato a valutare i processi, nonché la quantità e la qualità delle risorse, in relazione agli specifici contenuti delle attività delegate.

Le convenzioni specificano le funzioni, i compiti dell'AdG delegati agli OI, nonché le funzioni ripartite all'interno dell'OI nel rispetto del principio della loro separazione. Le convenzioni, altresì, esplicitano l'organigramma che descrive la ripartizione dei compiti tra gli OI e, all'interno degli stessi, congiuntamente al numero indicativo ed ai compiti delle risorse umane impegnate al proprio interno.

Possono essere individuati quali OI:

- 1) amministrazioni pubbliche operanti in ambito regionale e/o nazionale, per le materie di propria competenza;
- 2) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme associative di diritto privato aventi il carattere di enti "in house" della Regione Abruzzo;
- 3) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme associative di diritto privato, non aventi il carattere di enti "in house" della Regione Abruzzo;
- 4) soggetti privati con competenze specialistiche.

In particolare, fermo il rispetto dei requisiti e della procedura di designazione dell'OI, l'individuazione dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) è effettuata con atto amministrativo (provvedimenti, convenzioni, ecc...); la selezione e individuazione dei soggetti di cui ai punti 3) e 4) è svolta mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa in materia di appalti pubblici.

Per il POR FSE l'eventuale istituzione degli OI, in una fase successiva all'avvio della programmazione, è sottoposta al parere di conformità dell'AdA che verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti.

Alla data di predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo, si specifica che per il POR FSE Abruzzo 2014-2020 non è prevista l'individuazione di Organismi Intermedi, mentre per il POR FESR Abruzzo 2014-2020 con DGR n. 220 del 28.04.2017 sono state approvate le Linee Guida per la redazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile della 4 città capoluogo (Teramo, L'Aquila, Chieti e Pescara). La medesima Deliberazione prevede altresì che le quattro città capoluogo saranno designate



quali Organismi Intermedi (OI), Responsabili dell'attuazione delle Azioni dell'ASSE VII Sviluppo Urbano.

Si ritiene di poter concludere la designazione entro il mese di ottobre 2017.

Comunque, l'Amministrazione si riserva la possibilità di individuare OI e/o enti *in-house* ai quali delegare parti delle funzioni in capo all'AdG, previa definizione delle funzioni delegate, in tal caso il Si.Ge.Co. sarà modificato e sottoposto a nuova approvazione.

**2.1.4 Descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013).**

L'AdG e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione dei PO adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode ed operano per prevenire, identificare e correggere le eventuali irregolarità che si manifestano nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

In attuazione dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate, l'AdG effettua periodicamente autovalutazioni del rischio di frode, tenendo conto dell'articolazione e della complessità del PO. In particolare tiene conto:

1. dell'ammontare complessivo del PO;
2. dell'ammontare finanziario delle singole priorità di investimento;
3. della natura e della durata dell'operazione (es. contratto o sovvenzione);
4. della natura del beneficiario;
5. della frequenza e della portata delle verifiche in loco;
6. degli esiti delle verifiche di I e di II livello.

In esito alla valutazione del rischio di frode, l'AdG mette in campo una serie di misure efficaci e proporzionate volte a ridurre i rischi ad un livello accettabile, strutturando l'approccio alla lotta alla frode sulla base dei quattro elementi chiave del ciclo antifrode ossia la prevenzione, l'individuazione, la correzione e il perseguimento.

La valutazione del rischio di frode sulla base del "*Documento di Autovalutazione del Rischio Frode*" è svolta annualmente o ogni due anni (a seconda degli esiti delle attività di controllo), durante l'intero periodo di programmazione<sup>2</sup>.

A tal fine, la Regione recepisce la raccomandazione di istituzione di apposito Nucleo di valutazione del rischio (*Gruppo di autovalutazione interdipartimentale*) composto da referenti del DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa in cui è incardinata l'AdG, del DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerche e Università, del DPF - Dipartimento per la Salute ed il Welfare, DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione, in cui è incardinata l'AdC, DRG - Direzione Generale della Regione Abruzzo tenuto conto delle competenze in materia di prevenzione della corruzione.

<sup>2</sup> nota EGESIF\_14-0021 del 16-06-2014 su "Valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate"



Il Gruppo analizza i tre processi chiave dell'attuazione del Programma, utilizzando lo strumento di autovalutazione del rischio di frode elaborato dalla Commissione Europea:

- a. la selezione dei candidati;
- b. l'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, con particolare riguardo agli appalti pubblici ed ai costi del lavoro;
- c. la certificazione delle spese e dei pagamenti da parte dell'AdG.

La metodologia per la valutazione del rischio di frode si articola in 5 fasi. Le prime tre sono necessarie, le ultime sono eventuali:

- 1) **la quantificazione del rischio complessivo:** consiste nel quantificare l'impatto e la probabilità del rischio lordo attribuendo un punteggio sulla base dei criteri esplicitati dalla Commissione; il punteggio totale è generato automaticamente dalla formula impostata (Impatto X Probabilità) e corrisponde alle classificazioni verde (tollerabile), arancione (significativo) e rosso (critico).
- 2) **la valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti** per limitare il rischio lordo: consiste nell'identificare i controlli in atto e verificarne la loro efficacia;
- 3) **il calcolo del rischio netto:** consiste nel valutare il livello di rischio dopo aver preso in considerazione l'effetto di tutti i controlli esistenti. La quantificazione dell'impatto e della probabilità del rischio netto è generata automaticamente dalla formula impostata (*Impatto/probabilità lordo + effetto controlli*). Il calcolo del punteggio è generato automaticamente dalla formula impostata e corrisponde ad uno dei tre livelli di rischio lordo: verde, arancione e rosso. L'attività di valutazione del rischio è conclusa solo se il rischio netto è tollerabile (verde); ciò infatti conferma un sistema che contempla misure di prevenzione di frode efficaci;
- 4) **se il risultato dell'autovalutazione evidenzia un rischio netto significativo o critico (arancione o rosso)** il Gruppo procede, attraverso la compilazione della seconda parte di ciascuna scheda dello strumento, a valutare l'effetto di controlli aggiuntivi;
- 5) **definire il rischio target** del programma, cioè il livello di rischio che l'AdG ritiene tollerabile dopo che tutti i controlli sono definiti e operanti.

L'AdG, sulla scorta del lavoro del Nucleo di valutazione del rischio, approva il livello di esposizione netto del rischio risultante dalla procedura illustrata.

In caso di rischio (netto) residuo di frode significativo o critico, la procedura garantisce che saranno prese adeguate misure anti-frode con le azioni da intraprendere e una tempistica per la loro attuazione (quali ad esempio azioni di formazione e sensibilizzazione, codici di condotta). In caso di sospetta frode saranno prese adeguate misure di segnalazione, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento con l'Autorità di Audit, le Autorità investigative di riferimento, la Commissione europea e l'OLAF.

L'AdG si riserva la possibilità di sfruttare in un'ottica di prevenzione eventuali complementarietà tra strumenti esistenti, quali lo strumento "ARACHNE" per l'assegnazione di punteggi al rischio ed identificare le operazioni che potrebbero essere esposte al rischio di frode, al conflitto d'interesse, ecc.

La prima autovalutazione del rischio frode allegata al presente Si.Ge.Co. e contenuto nel "*Documento di Autovalutazione del Rischio Frode*" (Allegato 1). Tutti i successivi aggiornamenti sono inviati secondo le tempistiche previste nel medesimo documento.



## **2.2 Organizzazione e procedure dell'Autorità di Gestione**

### **2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano state delegate alcune funzioni.**

#### *[Presentazione della struttura e atto di nomina dell'AdG]*

L'Autorità di Gestione è il Direttore *pro tempore* del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Giunta della Regione Abruzzo ed è stata individuata con DGR 180 del 13.03.2015 in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30.09.2014 e n.681 del 21.10.2014.

Per assicurare un miglior coordinamento tra fondi relativi alla programmazione 2014-2020, è stata istituita l'AdG unica FESR-FSE all'interno del DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa.

Per esercitare le sue funzioni l'AdG, in quanto referente unico ed interfaccia delle autorità nazionali e europee, si avvale delle strutture interne al proprio Dipartimento e collabora con tutte le strutture affidatarie del POR; svolge un'azione di indirizzo generale e di coordinamento, formula direttive proponendole alla Giunta Regionale nel rispetto della L.R. n.77/99 e successive modifiche e integrazioni.

Il Servizio DPA011 "Servizio Autorità Unica di Gestione FESR - FSE" coadiuva l'AdG nelle funzioni previste dall'art 125 del Reg (UE) 1303/2013, giusta DGR 338 del 5.05.2015 recante "*Formulazione del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa – Precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare*".

Il Servizio *Autorità Unica di Gestione FESR – FSE*, cui è preposto n.1 Dirigente, è a sua volta articolato nei seguenti Uffici:

- **Ufficio Controlli di primo livello e Attività valutative del P.O. FESR e FSE.** L'Ufficio si occupa di coordinamento dei controlli e verifiche in carico all'AdG e di supportare il Servizio nel coordinamento delle attività relative ai due Programmi 2014-2020 e alle attività di chiusura della programmazione 2007-2013. È stata avviata e conclusa la procedura di mobilità interna per la copertura dei posti in organico, che non ha comportato alcuna assegnazione di risorse umane al Servizio. E' prevista la seguente dotazione organica: n. 1 responsabile di ufficio, n. 2 categorie C e n. 2 categorie B.
- **Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR.** L'Ufficio si occupa di tutte le attività di coordinamento, gestione e monitoraggio del Programma FESR. È prevista la seguente dotazione organica: n. 1 responsabile di ufficio, n. 2 categorie C e n. 2 categorie B. Attualmente, dispone di 3 risorse interne; n. 1 responsabile di ufficio con qualifica D; n.1 risorsa con qualifica B, n.1 risorsa con qualifica C;
- **Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FSE.** L'Ufficio si occupa di tutte le attività di coordinamento, gestione e monitoraggio del Programma FSE. È prevista la seguente dotazione organica: n. 1 responsabile di ufficio, n. 2 categorie C e n. 2 categorie B. Attualmente esso dispone di 2 risorse interne; n. 1 responsabile di ufficio con qualifica D; n.1 risorsa con qualifica C;


- in supporto del Servizio opera anche la *Segreteria* con 1 risorsa con qualifica di categoria C.

Il DPA010 - Servizio Stampa, quale referente della comunicazione è responsabile dell'attuazione del Piano di Comunicazione annuale adottato in conformità con la Strategia integrata di comunicazione POR FESR e FSE approvata dal Comitato di Sorveglianza del 26 maggio 2016.

Il DPA012 - Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario è responsabile delle azioni dell'Asse IV "Capacità Istituzionale e Amministrativa" del POR FSE 2014-2020.

Di seguito si riporta l'organigramma del DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa in cui è incardinata l'AdG.

### Organigramma 3



Con la DGR 528 dell'11/08/2016 e ss.mm.ii. sono state individuate le strutture preposte all'attuazione del POR FSE 2014-2020, nonché quelle responsabili dei controlli di I livello.

Il personale coinvolto nell'attuazione del FSE è quindi articolato in due macro-categorie:


- Responsabili di Azione;
- Responsabili dei Controlli di I livello.

**Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020**


Di seguito si riportano, distinti per ogni Asse del Programma, gli organigrammi dei Servizi responsabili dell'attuazione delle azioni del POR (Reg UE 1304/2013) delle Strutture responsabili dei controlli di primo livello. Gli organigrammi evidenziano altresì la separazione funzionale tra gli uffici deputati alla gestione e quelli deputati al controllo di primo livello.

(Si riportano sia gli organigrammi del POR FSE 2014-2020 che del POR FESR 2014-2020.)

**ORAGRANIGRAMMA POR FSE Abruzzo 2014-2020**







### Asse III

#### Istruzione e Formazione

#### Responsabile di Asse:

**DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università**

Controllo di 1° Livello:

**Responsabile Ufficio** "Controllo 1° livello  
Formazione e Istruzione" del Servizio DPG  
011

n. 1 Funzionario D  
n. 1 Collaboratore C

Azione 10.5.2  
Azione 10.4.1  
Azione 10.4.2  
Azione 10.4.11

#### Responsabile di Azione

**Programmazione:** DPG 009 Servizio  
Formazione ed Orientamento Professionale

n.4 Funzionari D  
n. 1 Assistente C  
n. 4 Collaboratore B

**Gestione:** DPG 011 - Servizio Gestione e  
Monitoraggio FSE

n. 4 Funzionari D  
n. 3 Collaboratori C  
n. 1 Collaboratori B

Azione 10.5.6  
Azione 10.5.9  
Azione 10.5.12  
Azione 10.6.1  
Azione 10.6.2  
Azione 10.6.6


#### Responsabile di Azione


**Programmazione:** DPG 010 - Servizio Istruzione

n. 4 Funzionari D  
n. 1 Assistenti C

**Gestione:** DPG 011 - Servizio Gestione e  
Monitoraggio FSE

n. 4 Funzionari D  
n. 3 Collaboratori C  
n. 1 Collaboratori B





*N.B. Il Responsabile dei Controlli è individuato in funzione del soggetto beneficiario, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia la Regione, viene individuato nel Dirigente pro tempore del DPG 012 - Servizio Vigilanza e Controllo.*



Con la DGR n. 22 del 26.01.2016 e successive modifiche ed integrazioni e con la successiva Determinazione Direttoriale DPA 011/9 del 04.02.2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono state individuate le strutture preposte all'attuazione del POR FESR 2014-2020, nonché quelle responsabili dei controlli di I livello.


Il personale coinvolto nell'attuazione del FESR è quindi articolato in due macro-categorie:

- responsabili di Azioni
- personale dei Servizi/Uffici dedicato ai controlli di I livello.


Di seguito si riporta l'**organigramma delle Strutture amministrative** in cui sono incardinati i Servizi responsabili dell'attuazione delle azioni del POR FESR, raggruppate per ogni Asse del Programma comprensivi delle **Strutture coinvolte nei controlli di primo livello**. Gli **organigrammi evidenziano** altresì la **separazione funzionale tra gli uffici deputati alla gestione e quelli deputati al controllo di primo livello**.

## ORGANIGRAMMA POR FESR Abruzzo 2014-2020

### Organigramma Asse I



Organigramma Asse II



AZIONE 2.1.1

Responsabile di Azione: DRG 006 - Dirigente Servizio  
*Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica*  
*Amministrazione*

Responsabile Ufficio , n. 1 Funzionario D1

AZIONE 2.2.2


Responsabile di Azione: DRG 006 - Dirigente Servizio  
*Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica*  
*Amministrazione*

Responsabile Ufficio , n. 1 Funzionario D

Controllo di 1° Livello


Responsabile dell'Ufficio: DPB 009 - Ufficio Analisi dei  
*Bilanci delle Società Partecipate*  
presso il Servizio DPB 009 - Controllo di Gestione e Analisi  
*delle Partecipate*

Organigramma Asse III







# Organigramma Asse IV




Organigramma Asse V




Organigramma Asse VI



## Organigramma Asse VII



## Organigramma Asse VIII





Relativamente al POR FSE 2014-2020, l'AdG, l'AdC, il DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università e il DPF - Dipartimento per la Salute ed il Welfare, in esecuzione della DGR 196 del 30 marzo 2016 e della DGR 416 del 29.06.2016 smi e delle Convenzioni stipulate tra la Regione e Abruzzo Sviluppo S.p.A., sono supportati da un gruppo di Assistenza Tecnica costituito complessivamente da n.11 Unità.

Il gruppo di lavoro a supporto dell'AdG per il POR FSE è composto da **10 Unità**:

- **n. 1 consulente Senior con funzione di coordinamento;**
- **n. 2 consulente Senior;**
- **n. 3 -consulenti Middle;**
- **n. 1 consulente Junior di monitoraggio;**
- **n. 1 consulente Junior rendicontazione e controllo;**
- **n. 1 consulente Junior informatico;**
- **n. 1 consulente Junior comunicatore.**

Relativamente alle unità di Assistenza Tecnica assegnate all'AdC (composto da n. 1 Unità di AT Middle) si fa rinvio a quanto specificato al successivo par. 3.2.1.

Relativamente al POR FESR 2014-2020, l'AdG, l'AdC e tutte le strutture che attuano il Programma sono supportate da un gruppo di lavoro di Assistenza Tecnica al POR FESR 2014-2020 costituito da **21 Unità** in attuazione della da DGR n.1032 del 15/12/2015 e da DGR n. 416 del 29.06.2016 smi e delle Convenzioni stipulate tra la Regione Abruzzo ed Abruzzo Sviluppo S.p.A..

Il gruppo di lavoro a supporto dell'AdG per il POR FESR è composto da **19 Unità**:

- **n. 1 consulente con funzioni di Coordinatore;**
- **n. 3 consulenti Senior;**
- **n. 5 consulenti Middle;**
- **n. 1 consulente Middle esperto in Appalti;**
- **n. 1 consulente Middle esperto in Smart Specialisation Strategy;**
- **n. 1 consulente Middle esperto in Strumenti Finanziari;**
- **n. 3 consulenti Junior generici;**
- **n. 1 consulente Junior informatico;**
- **n. 2 consulenti Junior con esperienza in monitoraggio;**
- **n. 1 consulente Junior comunicatore.**

Relativamente alle unità di Assistenza Tecnica assegnate all'AdC (composto da n. 1 Unità di AT Middle e n. 1 Unità di AT Junior) si fa rinvio a quanto specificato al par. 3.2.1.

L'Assistenza Tecnica è impiegata in supporto e affiancamento all'AdG, nell'espletamento di tutte le sue funzioni, ed al personale coinvolto nella gestione del Programma ed è utilizzata come strumento di affiancamento tecnico – specialistico alle strutture regionali per rafforzare le capacità del personale direttamente coinvolto nell'attuazione del POR così come stabilito nella convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e la società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A.



Il personale dell'AdG è interamente impiegato a tempo indeterminato. Di seguito si precisano alcuni aspetti che contribuiscono a garantire il rispetto dei requisiti relativi all'ambiente di controllo interno (criteri ex All. XIII del Regolamento UE 1303/2013) con particolare riferimento al criterio i.(iv) *Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.*

*[Adeguatezza dell'assetto organizzativo del personale - utilizzo di personale esterno]*

Da quanto illustrato in precedenza, l'Autorità di Gestione dispone complessivamente di una dotazione di risorse con adeguata competenza ed esperienza assicurata per l'intero ciclo della programmazione 2014/2020, oltre a n. 11 unità di personale esterno per il POR FSE e n. 21 unità di personale esterno per il POR FESR (Assistenza Tecnica di Abruzzo Sviluppo Spa).

Per completezza si allega al presente Si.Ge.Co. il Funzionigramma (Allegato 2) della Struttura dell'AdG FSE-FESR e dell'Assistenza Tecnica.

*[Procedura di selezione del personale adeguata]*

Ad oggi non è previsto l'utilizzo di personale esterno. Nel caso di ricorso a personale esterno la Regione Abruzzo è tenuta al rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche".

*[Procedure per garantire che il personale abbia la formazione necessaria e per fornire la formazione di base a tutto il nuovo personale]*

L'analisi dei principali problemi di gestione emersi nella programmazione 2007-2013 ha evidenziato una generale carenza di personale specificamente dedicato e specializzato.

Per migliorare la "capacità amministrativa" delle strutture regionali coinvolte nella programmazione/gestione dei Fondi SIE 2014-2020, è stato attivato un processo di profonda riorganizzazione finalizzato ad inserire nuove competenze e risorse oltre a favorire la necessaria professionalità nei Dipartimenti regionali principalmente interessati.

Come richiesto dalla Commissione Europea, l'Accordo di Partenariato individua nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) lo strumento attraverso il quale ogni amministrazione impegnata nell'attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi SIE esplicita e rende operative le azioni finalizzate a migliorare l'organizzazione funzionale e amministrativa e la qualità dei servizi erogati.

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Abruzzo (di seguito PRA Abruzzo) individua interventi di rafforzamento della capacità di gestione dei Programmi Operativi e di miglioramento delle funzioni trasversali, finalizzati alla costituzione di una community specializzata, in grado di determinare, nel tempo, una tradizione amministrativa stabile.

Gli interventi di rafforzamento sono attuati sia con l'utilizzo mirato delle risorse di assistenza tecnica, sia con l'attuazione di specifici percorsi di formazione rivolti al personale regionale.

In particolare, il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Abruzzo (Allegato 3) prevede l'attivazione di una formazione continua con focus prioritari su: appalti, aiuti di Stato, monitoraggio, certificazione, controlli, progettazione, valutazione d'impatto delle policy, gestione e rendicontazione di operazioni cofinanziate con i fondi SIE, rafforzamento delle capacità della PA nella digitalizzazione dei processi amministrativi e nello sviluppo degli open data.

Tali interventi potranno essere estesi anche agli Organismi Intermedi qualora individuati.



Si segnala che, nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è prevista l'adozione di un apposito piano della formazione.

*[Procedure per la gestione dei cambi di personale - la gestione dei posti vacanti – la sostituzione in caso di assenza prolungata del personale garantendo appropriata separazione delle funzioni]*

La Regione Abruzzo garantisce il rispetto del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche* e della vigente contrattazione collettiva relativa al personale delle Regioni, nelle parti relative all'organizzazione del personale e alla disciplina delle mansioni.

In merito rileva anche la L.R. n.77/1999 e s.m.i. con cui è stata stabilita la normativa in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

*[Procedure per i rapporti periodici di valutazione del personale (tra cui auto-valutazione se del caso)]*

La Regione Abruzzo è tenuta all'applicazione del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, che disciplina analiticamente il processo di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

Infine, si precisano alcuni aspetti che contribuiscono a garantire il rispetto dei requisiti relativi all'ambiente di controllo interno (criteri ex All. XIII del Regolamento UE 1303/2013) con particolare riferimento al criterio i. (i) *Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.*

*[Procedure per garantire l'identificazione del personale con "incarichi sensibili" (ovvero qualsiasi incarico il cui titolare potrebbe produrre un effetto negativo sull'integrità e sul funzionamento dell'istituzione per via della natura dei compiti assegnatigli) e per controllare adeguatamente tali posti (comprese, se del caso, politiche di rotazione e separazione delle funzioni)]*

*[Procedure per individuare ed evitare conflitti di interessi attraverso un'adeguata politica di separazione delle funzioni]*

*[Politiche di etica e integrità che contemplino regole di condotta del personale riguardanti, ad esempio: conflitti di interessi (obbligo di comunicazione); uso di informazioni ufficiali e risorse pubbliche; ricezione di regali o benefit; lealtà e riservatezza. Regole vincolanti per il personale e procedura per divulgare le norme e informare sistematicamente il personale sulle modifiche di tali norme o informare il nuovo personale]*

La Regione Abruzzo, allo scopo di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa e l'integrità della organizzazione regionale, in attuazione della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, ha introdotto significative misure per la prevenzione della corruzione in ambito amministrativo:

- con DGR 72 del 10.2.2014, è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale che ha disciplinato, in particolare, le ipotesi di conflitto di interessi, prevedendo l'obbligo di astensione per il dipendente alla ricorrenza di tali fattispecie;
- con DGR 210 del 31.3.2014, è stato approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2013-2016;

- con la Legge Regionale 26.08.2014, n. 35 è stato individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel Direttore Generale pro- tempore della Giunta regionale;
- con DGR n. 845 del 16.12.2014, è stato approvato il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
- con DGR n. 872 del 3.11.2015 è stato aggiornato il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
- con DGR n. 1093 del 29.12.2015, è stato aggiornato, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, il Programma triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017, di cui alla L.190/2012;
- Con DGR n. 714 del 15.11.2016 è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012;
- Con DGR n. 115 del 21.03.2017, è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) - triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012.

La Regione Abruzzo diffonde sistematicamente le regole indicate e le eventuali modifiche attraverso attività di aggiornamento rivolte a tutto il personale in servizio.

Come già detto, inoltre, nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto un apposito piano della formazione, che copre anche la materia di anticorruzione, trasparenza, etica e legalità.

#### **2.2.2 Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo.**

L'AdG assicura un'appropriata gestione dei rischi attraverso l'elaborazione di procedure idonee a identificare:

- a) le azioni e le misure funzionali a prevenire la configurazione dei rischi;
- b) le attività potenzialmente soggette all'insorgenza dei rischi.

In particolare, l'AdG svolge le proprie funzioni nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, individuando adeguate misure e azioni volte alla prevenzione dei rischi.

Le procedure per la prevenzione e l'individuazione dei rischi sono definite, sulla base della tipologia del rischio, con particolare attenzione alle tipologie di rischio di livello “alto”, quali le irregolarità e le situazioni di frode.

A tal fine l'AdG predispone un'analisi del rischio (*risk assessment*) finalizzata ad individuare diversi livelli di rischio, tenendo conto di:

- rischio gestionale o intrinseco (*inherent risk*), che rappresenta il rischio di irregolarità associato alle caratteristiche endogene agli Assi/Azioni, quali la complessità organizzativa o procedurale, la



tipologia di macro processo, la tipologia di Beneficiario, di OI (se previsto), soggetto attuatore, all'importo concesso etc.;

- rischio di controllo interno che rappresenta il rischio che gli autocontrolli del Beneficiario responsabile delle operazioni non siano considerati efficaci al fine di prevenire irregolarità o errori significativi.

I principali elementi contemplati nell'architettura dei Sistemi di Gestione e Controllo, volti a garantire una corretta gestione del rischio, sono:

- la definizione di efficaci procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni, a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, del Reg. (UE) n.1303/2013. In tal senso, l'implementazione del nuovo sistema di monitoraggio regionale, predisposto per la nuova programmazione 2014-2020, garantisce l'efficacia e l'efficienza delle procedure di valutazione, selezione e approvazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;
- la definizione di appropriate procedure per la verifica delle operazioni, in linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del Reg. (UE) n.1303/2013. Tali procedure includono un'analisi del rischio e dell'estrazione del campione per i controlli in loco di I livello, finalizzata ad individuare i fattori di rischio relativi alla tipologia di beneficiari, attraverso l'identificazione di un indice di rischio associato alla "storicità" dei controlli. La procedura prevede un riesame annuale della suddetta metodologia di campionamento, in relazione ai rilevati fattori di rischio sia interni (es.: rilevazioni di irregolarità da parte di strutture esterne, concentrazione del campione su specifiche operazioni) sia esterni (es.: variazione di standard internazionali, nuove metodologie campionarie);
- la vigilanza delle funzioni delegate dall'AdG ad eventuali OI, se previsti nel corso dell'attuazione del PO (a norma dell'art. 123, paragrafi 6 e 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013), mediante attività di sorveglianza sull'operato degli OI, in particolare garantendo il coordinamento operativo con l'AdG per la selezione delle operazioni. Gli OI verranno sottoposti, oltre al monitoraggio sulla coerenza dei dispositivi programmatici e attuativi (Atto di delega, Accordi di programma, convenzioni, Avvisi) da parte dell'AdG, anche ai controlli dell'AdA e dell'AdC al fine di garantire la correttezza delle procedure adottate riducendo al minimo i rischi derivanti dalla delega delle funzioni da parte dell'AdG;
- il rispetto del principio di separazione e di indipendenza delle funzioni, di cui all'art. 72, lett. b) del Reg. (UE) n.1303/2013;
- l'attivazione di procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché la rilevazione e la gestione delle informazioni e dei dati relativi a progetti interessati da segnalazioni di irregolarità (ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014), nonché l'implementazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente pagate e/o procedimenti giudiziari.

Il tasso di errore risultante dai controlli di I e di II livello e da eventuali ulteriori audit svolti dai diversi organismi di controllo può rappresentare un ulteriore parametro di valutazione per la verifica, da parte dell'Autorità di Gestione, degli ambiti nei quali si configurano tali carenze e che dunque possono essere potenzialmente soggetti all'insorgenza di rischi.



L'analisi dei rischi è aggiornata a cadenza almeno annuale o in relazione all'attuazione dei Programmi stessi per tenere conto dei controlli effettuati e dei loro esiti e dell'opportunità di inserire ulteriori variabili di stratificazioni. L'analisi è inoltre effettuata ogni volta che ci siano modifiche significative del sistema di gestione e controllo. Ai fini di un'appropriata gestione dei rischi assume particolare rilevanza l'adozione delle misure correttive, necessarie a sanare le criticità riscontrate, a seguito dei controlli e utili a ridurre il tasso di rischio futuro. A tal proposito nel caso in cui si dovessero verificare difficoltà sistemiche, l'AdG definisce adeguati piani di azione che individuano le specifiche attività da realizzare e gli organismi competenti correlati alla problematica emersa. Dei piani di azione viene assicurato il *follow-up* anche tramite l'aggiornamento della valutazione dei rischi.

### **2.2.3 Descrizione delle seguenti procedure (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe avere comunicazione per iscritto; data e riferimenti)**

Preliminarmente alla descrizione delle procedure di cui ai successivi paragrafi, si precisa che le stesse sono disciplinate nei due distinti Manuali dell'AdG, rispettivamente "*Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – POR FSE Abruzzo 2014-2020*" e "*Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – FESR Abruzzo 2014-2020*" (di seguito Manuale AdG) che tiene conto anche di quanto già disposto e mutuabile dal precedente periodo di programmazione.

I Manuali AdG riportano per le diverse fasi operative dei PO:

- a) le unità organizzative deputate all'applicazione delle singole fasi del processo di selezione, gestione, rendicontazione e controllo;
- b) le specificazioni operative per dette unità e la modulistica da utilizzare.

In particolare i manuali dell'AdG descrivono le procedure in base alle quali gli OI ed i beneficiari possono accedere alle informazioni relative ai compiti loro attribuiti ed all'attuazione delle operazioni.

I Manuali delle Procedure dell'AdG FSE-FESR e dell'Autorità di Certificazione, approvati con Determinazione Direttoriale, sono portati a conoscenza del personale interessato e resi accessibili a *stakeholder*, partner e cittadini tramite il sito <http://www.regione.abruzzo.it>.

L'AdG garantisce l'attività formativa, in fase di avvio, sulle procedure e sulla modulistica a tutto il personale delle strutture deputate, le cui funzioni sono richiamate ai successivi punti da 2.2.3.1 a 2.2.3.16. Il Responsabile del PRA, Direttore pro-tempore del "*Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa*" assicura periodicamente verifiche sulle procedure e sulla modulistica che possono essere funzionali alla revisione dei Manuali dell'AdG.

#### **2.2.3.1 Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori**

Il Comitato di Sorveglianza del POR FSE Abruzzo 2014-2020 è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 209 del 13 marzo 2015, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013. Il regolamento interno del CdS, che ne precisa i compiti e le modalità di funzionamento, è stato approvato nella seduta dell'11 giugno 2015 ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1303/2013.



Il Comitato di Sorveglianza del POR FESR è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 9 settembre 2015, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013. Il regolamento interno del CdS, che ne precisa i compiti e le modalità di funzionamento, è stato approvato nella seduta del 07 ottobre 2015 ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1303/2013.

Entrambi i regolamenti interni sono pubblicati nelle apposite sezioni del sito della Regione Abruzzo dedicate rispettivamente ai due Programmi Operativi.

Con la DGR n. 240 del 04.05.2017 è stato istituito il CdS Unico di Sorveglianza FESR-FSE. Con Procedura Scritta n. 1/2017 del 07 giugno 2017 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza il Regolamento Interno del CdS Unico FESR-FSE.

Le funzioni del CdS sono disciplinate dagli articoli 49 e 110 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

A tal fine, l'AdG, per il tramite della segreteria tecnica, raccoglie ed elabora le informazioni e i documenti da trasmettere al CdS per l'espletamento dei propri compiti di sorveglianza dell'attuazione del Programma. In particolare ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CdS, ai sensi dell'articolo 110 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG trasmette:

- gli aggiornamenti della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni;
- le Relazioni di attuazione annuali e finale;
- il Piano di valutazione del Programma (entro un anno dall'approvazione del POR);
- la Strategia di comunicazione (entro sei mesi dell'approvazione del POR);
- le proposte di modifiche al Programma.

Inoltre, l'AdG trasmette al CdS tutte le informazioni su:

- gli aspetti che incidono sui risultati del Programma: i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario del Programma, la quantificazione degli indicatori di realizzazione comuni e specifici e degli indicatori di risultato nonché informazioni sui progressi realizzati nel conseguimento dei target definiti nel Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- i progressi nell'attuazione del Piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- l'attuazione della strategia di comunicazione;
- le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- lo stato di avanzamento delle azioni rivolte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili non soddisfatte alla data di presentazione dell'Accordo di Partenariato e del Programma;
- l'eventuale intenzione di attivare operazioni al di fuori dell'area di interesse del Programma (che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, paragrafo 2, lettera c, Reg. (UE) n. 1303/2013 devono essere preventivamente accettate dal CdS).

L'AdG pertanto è dotata di adeguate procedure per supportare il Comitato di Sorveglianza nell'esercizio delle proprie funzioni e in particolare fornisce la documentazione e gli approfondimenti richiesti dal CdS, come sopra indicato, gestisce la segreteria tecnica e dispone di un adeguato sistema informativo che garantisce la disponibilità dei dati.

Il Comitato si avvale quindi per l'espletamento delle sue funzioni, di una segreteria tecnica, istituita ed individuata negli Uffici "Coordinamento gestione e monitoraggio del PO FSE" e "Coordinamento

*gestione e monitoraggio del PO FESR*” incardinati nel “DPA011-Servizio Autorità Gestione Unica FESR-FSE”

La segreteria tecnica provvede:

- a) all'organizzazione della riunione;
- b) alla trasmissione, ricezione e messa a disposizione della documentazione e di tutte le comunicazioni ai/dai componenti del Comitato;
- c) alla gestione delle procedure scritte secondo il regolamento interno approvato dal CdS.
- d) al supporto al Responsabile della Comunicazione nella diffusione dei documenti e materiali rilevanti concernenti le riunioni del Comitato.

Per le sedute dei Comitati di Sorveglianza, si rimanda ai siti dei Programmi Operativi che contengono, tra l'altro, una sezione dedicata. Specificatamente:

- <http://www.abruzzolavoro.eu> (per il POR FSE)
- <http://www.regione.abruzzo.it> (per il POR FESR)

**2.2.3.2 Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori.**

L'articolo 125, par. 2, lett. d) del Reg. (UE) 1013/2013 stabilisce che l'AdG deve “garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso”.

Il Sistema nazionale di monitoraggio unitario 2014-2020, in continuità evolutiva rispetto a quello 2007-2013, prevede requisiti di base che in parte confermano quelli esistenti, in parte ne costituiscono un rafforzamento o un'innovazione.

Il nuovo Sistema prevede:

- 1) la rilevazione dei dati a livello di singola operazione per tutti gli interventi della politica di coesione;
- 2) la standardizzazione di modalità e contenuti;
- 3) il riferimento univoco delle informazioni per diverse esigenze (monitoraggio; tenuta dei conti, certificazione; controlli; relazioni periodiche; rilevazione dei dati con un tracciato informatico comune);



- 4) il collegamento tra i dati di monitoraggio finanziario e quelli di pagamento dei singoli progetti e la certificazione delle spese.

L'attuale sistema locale regionale, denominato **SISPREG**, garantisce, per il tramite del Servizio DRG006 - *Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione*, gli elementi di rinnovamento dettati dall'art.122 del Reg. (UE) 1303/2013.

Con DGR n. 33 del 26 gennaio 2016, è stato approvato il progetto di adeguamento del sistema informativo locale (SISPREG) al nuovo protocollo unico di colloquio dell'IGRUE in conformità al Reg. (UE) 1303/2013.

Attraverso il completamento del processo già avviato, (in conformità allo specifico cronoprogramma stabilito a seguito della verifica svolta sul Sistema Informativo da parte di IGRUE-Sogei) il Sistema informatico deve essere aggiornato in termini di contenuti, funzionalità, effettività, implementazione degli scambi di dati, comunicazioni formali e documentazione tra i soggetti, archiviazione della documentazione amministrativa, tecnica e procedurale (piste di controllo) e del suo utilizzo per la certificazione, i controlli e gli audit.

Dal 31.12.2015, tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e AdG, AdC e AdA e OI devono essere effettuati attraverso sistemi elettronici, ai sensi dell'art. 122, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per la descrizione delle funzionalità del Sistema informatico si rinvia al successivo Paragrafo 4.1

Le procedure per l'alimentazione e la gestione del sistema informativo e delle sue funzioni sono descritte nei due Manuali dell'AdG e sono portate a conoscenza del personale interessato oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale della Regione Abruzzo nelle specifiche sezioni dedicate [www.regione.abruzzo.europa.it](http://www.regione.abruzzo.europa.it) - per renderlo accessibile a: *stakeholder*, partner e cittadini.

A tal fine, le procedure per l'alimentazione del Sistema Informativo sono dettagliate in un apposito manuale, la cui predisposizione sarà ultimata in data 30 giugno 2017.

#### **2.2.3.3 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.**

L'Autorità di Gestione, nel caso di individuazione di OI, prevede adeguate procedure di controllo finalizzate a vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate e monitorare la corretta attuazione del Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'OI e il rispetto delle disposizioni che verranno convenute nella Convenzione di delega.

In tale contesto l'AdG adotta un sistema di *quality review* e di sorveglianza continuo e costante.

In considerazione di quanto esplicitato nel paragrafo 2.1.3, le procedure per vigilare sulle funzioni delegate agli OI sono specificate nei manuali dell'AdG. In ogni caso l'operato e i risultati raggiunti dagli OI costituiscono oggetto di puntuale esame nell'ambito dei CdS ovvero di incontri preparatori finalizzati alla predisposizione della relazione annuale di attuazione di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013.

Inoltre, l'AdG garantisce un affiancamento nell'esecuzione della parte del PO delegata, in particolare qualora emergono specifiche raccomandazioni a seguito di audit di sistema da parte dell'AdA.



- 2.2.3.4 Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili (Articolo 125 (3) del regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate).**

***Procedure di valutazione, selezione ed approvazione delle operazioni per il POR FSE Abruzzo 2014-2020***

Le procedure previste per la selezione, valutazione e approvazione delle operazioni sono finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole della concorrenza; qualora i finanziamenti costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107.1 del TFUE, essi sono concessi nel rispetto delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato.

L'AdG si riserva di proporre alla Giunta regionale l'adozione di regimi-quadro, in attuazione del POR FSE 2014-2020, per la concessione di aiuti esentati dalla procedura di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 in relazione alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Nelle procedure di selezione ed approvazione delle operazioni, sia in regime concessorio che contrattuale, l'AdG assicura, altresì, il rispetto di adeguate procedure di selezione e l'utilizzo di criteri non discriminatori e trasparenti che tengano conto dei principi di parità tra uomini e donne e dello sviluppo sostenibile.

A tal fine, predispone modelli di Avvisi pubblici o di bandi di gara (capitolati) che:

- a) **prevedano criteri adeguati per valutare la capacità operativa, tecnica ed amministrativa dei beneficiari nonché per valutare l'esperienza del personale o della sua struttura amministrativa e, ove necessario, la capacità finanziaria dello stesso;**
- b) **garantiscano ai partecipanti alle procedure di selezione una informazione completa: sulle specifiche condizioni relative a prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione e sulle informazioni finanziarie.**

In particolare, ai fini della verifica che le operazioni selezionate non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma, l'AdG verifica a campione le autodichiarazioni rese dal beneficiario in sede di presentazione della candidatura attraverso la consultazione del Registro dei Recuperi disponibile sul Sistema informativo SISPREG.





### ***Procedura di validazione dell'AdG***

Per la selezione di operazioni in regime concessorio, l'AdG provvede alla validazione degli Avvisi pubblici predisposti dai RdA secondo le procedure descritte nel Manuale delle Procedure dell'AdG del POR FSE 2014-2020.

Nelle more dell'approvazione del Si.ge.co Unico sono utilizzate le disposizioni approvate con determina DPA/266 dell'8.11.2016 recante *"POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Modifica ed integrazioni alla Determinazione DPA/82 del 13 aprile 2016 recante - Disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo del POR FSE nelle more dell'approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica"*.

A seguito della Validazione da parte dell'AdG, il Responsabile dell'Azione provvede ad approvare l'Avviso e lo trasmette al Servizio *"Verifica Attuazione Programma di Governo e URP"*, al Servizio *"Stampa"* al Servizio *"Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione"* ed al Servizio *"Programmazione e Coordinamento Unitario"* ed assicura la successiva pubblicazione sui seguenti siti istituzionali:

- *L'Abruzzo in Europa*, che contiene il link al sito tematico FSE ([www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu)),
- URP,
- BURAT.

Allo scopo di assicurare la massima pubblicità sugli Avvisi pubblici, tenuto conto delle *"Prime indicazioni tecniche per la pubblicazione dei dati sui siti delle Amministrazioni Titolari di programmi delle Politiche di Sviluppo e Coesione"* elaborate dal Dipartimento per le Politiche di coesione, il Responsabile di Azione, una volta approvato l'Avviso, lo trasmette al Servizio DPA011 insieme alle informazioni necessarie alla pubblicazione sul sito *OpenCoesione*, come da modelli allegati al Manuale AdG.

Per la selezione di operazioni in regime contrattuale l'AdG/RdA provvede a dare mandato al Soggetto qualificato competente all'indizione della procedura di gara, ai sensi della L.R. 34/2016 che individua l'ARIC quale centrale unica di committenza per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Il Responsabile dell'Azione provvede ad inoltrare la documentazione per la validazione all'AdG prima di dare mandato al Soggetto qualificato competente all'indizione della procedura di gara secondo le procedure descritte nel Manuale delle Procedure dell'AdG del POR FSE 2014-2020.

### ***Procedure di selezione***

Per la selezione delle operazioni da affidare in **regime concessorio**, si fa sempre ricorso ad **avvisi pubblici**, ovvero a procedure aperte, in osservanza alla legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi europei di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento. In particolare, l'accesso ai finanziamenti per le attività formative è garantito nel rispetto delle norme in materia di concorrenza ed in linea con quanto stabilito dal sistema di accreditamento, secondo le previsioni contenute nella normativa europea, nazionale e regionale vigente.

Le procedure di selezione delle operazioni possono trovare applicazione anche in forma di **“procedure accelerate a sportello”**, con valutazione di ammissione ed eventuale predisposizione di graduatorie a scorrimento per l’assegnazione dei finanziamenti.

Fermo restando che è obbligatorio l’utilizzo di procedure aperte di selezione, per l’attuazione delle linee d’intervento per le quali, ai fini dell’accesso ai finanziamenti, è richiesto l’accreditamento, i soggetti non accreditati possono avvalersi delle procedure di accreditamento **“a sportello aperto”**, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni approvate dalla Giunta regionale (DGR 31.03.2015 n.247, recante **“Approvazione modifiche alla D.G.R. 20.07.2009, n. 363, inerente “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25.05.2001: approvazione nuovo disciplinare”**; DGR 29.12.2010 n.1057, recante **“D.lgs. 20 settembre 2003 n.276 e s.m.i., recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.14 febbraio 2003 n.30”**. Approvazione documento denominato **“Disciplina del l’accreditamento dei Servizi per il lavoro nella regione Abruzzo”**; DGR 12.03.2012 n.155, recante **“D.lgs. 20 settembre 2003 n.276 e s.m.i., recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.14 febbraio 2003 n.30”** Disciplina del l’accreditamento dei Servizi per il lavoro nella regione Abruzzo approvata con DGR 29.12.2010 n.1057, Modifiche ed integrazioni”).

Per l’acquisizione di beni, servizi e forniture si applica il **Codice Appalti**.

Nel caso di affidamento di parte delle attività di gestione e attuazione del Programma Operativo ad Organismi Intermedi attraverso lo strumento/procedura della **Sovvenzione Globale**, secondo la previsione contenuta nel Regolamento (UE) n.1303/2013:

- a) se l’affidatario è un **“soggetto interamente pubblico**, anche strutturato come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture *in house*”, la Regione, procede al trasferimento diretto di risorse, sulla base di accordi negoziali e attraverso atti amministrativi;
- b) se l’affidatario è un **“soggetto pubblico non avente il carattere di struttura *in house* dell’Amministrazione” o “soggetto privato con competenze specialistiche”**, la Regione seleziona tali soggetti ricorrendo a procedure di evidenza pubblica. (Si rinvia per gli OI a quanto già precisato al precedente paragrafo 1.3.3).

#### ***Procedure di valutazione e approvazione delle operazioni in regime concessorio.***

Il Dossier di candidatura, di norma, è redatto utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito della Regione Abruzzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.

L’invio della candidatura avviene tramite piattaforma informatica.

La selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento tiene conto del documento recante **“I criteri di selezione”** approvato dal Comitato di Sorveglianza con Procedura Scritta n. 2/2016 che si è conclusa in data 17.01.2017 e s.m.i. e si articola in due fasi:

- A. la **verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità della domanda**, affidata ai competenti Servizi regionali;
- B. la **valutazione di merito dei progetti ammissibili**, finalizzata alla predisposizione di una graduatoria di merito, è affidata ad appositi commissioni di valutazione formalmente individuate, integrate anche da esperti esterni. L’AdG garantisce la più ampia trasparenza nella



nomina delle commissioni di valutazione e l'assenza di conflitti di interesse, attraverso la sottoscrizione da parte dei componenti di apposite dichiarazioni di indipendenza.

Nella valutazione di merito la commissione di valutazione tiene conto dei criteri dell'Avviso pubblico/procedura aperta, individuati in conformità con "I criteri di selezione" vigenti.

I criteri per la valutazione di merito afferiscono alla: qualità del progetto; qualità dell'organizzazione; in via residuale ad elementi economici e finanziari.

Gli esiti della procedura di selezione sono pubblicati sul sito [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it) e sul BURAT, ai fini meramente notiziali.

### ***Procedure di valutazione, selezione ed approvazione delle operazioni per il POR FESR Abruzzo 2014-2020***

La selezione delle operazioni avviene in conformità al documento recante "**I criteri di selezione delle operazioni**", approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta che si è conclusa il 15.01.2016 e s.m.i. L'AdG ha preso atto del documento con determinazione direttoriale DPA011/6 del 26.01.2016 e s.m.i..

I criteri di selezione sono stati definiti nel rispetto dell'articolo 125, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, che prevede che l'Autorità di Gestione elabori e, previo esame ed approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza ex articolo 110, paragrafo 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, applichi procedure e criteri di selezione adeguati che:

- garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- siano non discriminatori e trasparenti;
- tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione) e 8 (Sviluppo sostenibile) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- garantiscano che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione dei Fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione individuata nella o nelle priorità del Programma Operativo;
- permettano di accertarsi che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- garantiscano che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma. I suddetti criteri sono ed le loro successive aggiornamenti verificati in sede di predisposizione degli avvisi pubblici/bandi e nel processo di validazione dell'AdG.



In particolare, con riferimento alla verifica che le operazioni selezionate non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma, l'AdG verifica a campione le autodichiarazioni rese dal beneficiario in sede di presentazione della candidatura attraverso la consultazione del Registro dei Recuperi disponibile sul Sistema informativo SISPREG.

I criteri di selezione sono articolati in criteri di ammissibilità e criteri di selezione/valutazione e rispettano le disposizioni dei Paragrafi 2.A.6.2 "Principi guida per la selezione delle operazioni", riportati per ogni Asse del POR FESR.

Le operazioni sono distinte, a seconda della titolarità della responsabilità di attuare l'operazione medesima, in operazioni a regia (dove il beneficiario è esterno alla Regione) e operazioni a titolarità della Regione.

Di norma la selezione delle operazioni (a regia) avviene mediante **procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi)** di tipo "valutativo" o a "sportello", oppure ricorrendo a **procedure "concertativo-negoziati"**, da attuare attraverso strumenti di programmazione negoziata, sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e/o regionali, garantendo, in ogni caso, il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. Ad esempio nel caso dell'Asse V "Riduzione del Rischio Idrogeologico" si fa riferimento ai Piani di Assetto Idrogeologico (PIA) ai fini dell'individuazione degli enti da finanziare.

Le procedure di evidenza pubblica possono trovare applicazione anche in forma di "procedure accelerate a sportello", con valutazione di ammissione ed eventuale predisposizione di graduatorie a scorrimento per l'assegnazione dei finanziamenti.

In casi di affidamento di parte delle attività di gestione e attuazione del Programma Operativo ad Organismi Intermedi attraverso lo strumento/procedura della **Sovvenzione Globale**, secondo la previsione contenuta nel Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 123, par. 7:

- a) se l'affidatario è un "soggetto interamente pubblico, anche strutturato come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture *in house*", la Regione procede al trasferimento diretto di risorse, sulla base di accordi negoziali e attraverso atti amministrativi;
- b) se l'affidatario è un "soggetto pubblico non avente il carattere di struttura *in house* dell'Amministrazione" o "soggetto privato con competenze specialistiche", la Regione seleziona tali soggetti ricorrendo a procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa europea in materia di appalti pubblici. I criteri per la eventuale selezione degli Organismi Intermedi sono definiti di volta in volta, in relazione alle finalità e alle caratteristiche dell'operazione da svolgere.

Per quanto riguarda gli OI, l'AdG elabora i criteri di selezione delle operazioni e li sottopone agli stessi per eventuali osservazioni. Successivamente, su proposta dell'AdG, il CdS esamina e approva i criteri di selezione delle operazioni. Gli OI selezionano le singole operazioni sulla base dei criteri di selezione approvati dal CdS.

Per le operazioni a titolarità, se la Regione si avvale anche di soggetti "*in house*"; in tal caso le operazioni possono essere assegnate dall'AdG attraverso forme di affidamento diretto.



Se ritenuto opportuno, l'AdG può procedere all'affidamento di talune specifiche operazioni facendo ricorso ad accordi fra Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della legge n.241/90 e nel rispetto della normativa europea.

Le procedure per la selezione delle operazioni - sopra indicate - sono dettagliate nel Manuale delle Procedure dell'AdG.

Esse devono prevedere le condizioni per l'accesso ai finanziamenti e le regole e gli oneri a carico dei beneficiari per l'attuazione delle stesse e vengono predisposte dai Responsabili di Azione con la supervisione e ratifica dell'AdG.

In particolare, al fine di garantire il rispetto delle procedure di selezione e l'utilizzo di criteri non discriminatori e trasparenti che tengano conto dei principi di parità tra uomini e donne e dello sviluppo sostenibile, l'AdG predispone indicazioni o modelli di avvisi pubblici/di bandi di gara (disciplinare e capitolato) per assicurare che gli stessi:

1. prevedano criteri adeguati per valutare la capacità operativa, tecnica ed amministrativa dei beneficiari nonché per valutare l'esperienza del personale o della sua struttura amministrativa e, ove necessario, la capacità finanziaria dello stesso;
2. garantiscano ai partecipanti alle procedure di selezione una informazione completa: sulle specifiche condizioni relative a prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione e sulle informazioni finanziarie;
3. contengano gli elementi minimi e necessari ad assicurare il rispetto della normativa attuativa del POR.

In linea generale le procedure previste per la selezione, valutazione e approvazione delle operazioni sono finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole della concorrenza; qualora i finanziamenti costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107.1 del TFUE, essi sono concessi nel rispetto delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato.

L'AdG si riserva di proporre alla Giunta regionale l'adozione di regimi-quadro, in attuazione del PO FESR 2014-2020, per la concessione di aiuti esentati dalla procedura di notifica in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 in relazione alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Nel processo di definizione della procedura di selezione l'AdG provvede alla **validazione degli strumenti di selezione/affidamento di appalti** predisposti dai Responsabili di Azione come meglio descritto di seguito.

1) Nel caso di **procedure di selezione mediante avviso pubblico/bando (a regia)**, una volta predisposto l'avviso pubblico/bando da parte del Responsabile di Azione, che ha cura di prendere preliminarmente gli opportuni contatti con i Servizi/Uffici che devono rilasciare i successivi pareri, il Direttore del Dipartimento di riferimento lo trasmette con nota formale all'AdG.

L'AdG, per il tramite del Servizio DPA011 "*Autorità di gestione unica FESR-FSE*", provvede ad una loro validazione per verificare la coerenza con il POR, con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e con le disposizioni normative di riferimento, utilizzando le *check-list* allegate al Manuale dell'AdG.

L'AdG provvede alla validazione degli Avvisi pubblici predisposti dai RdA secondo le procedure descritte nel Manuale delle Procedure dell'AdG del POR FESR 2014-2020.



2) Nel caso di **procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi o forniture (a titolarità della Regione)**: per gli appalti sopra soglia europea l'AdG/Servizio Responsabile dell'Azione provvede a dare mandato al Soggetto qualificato competente all'indizione della procedura di gara, ai sensi della normativa vigente approvando i documenti di seguito specificati:

- 1- Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio, comprensiva del calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio e del Prospetto economico;
- 2 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 3 - Schema di contratto.

In tal caso, il Servizio Responsabile dell'azione provvede ad inoltrare la documentazione per la validazione all'AdG prima di approvarla formalmente.

Nel caso di **procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi o forniture (a titolarità della Regione)** sotto soglia europea il Servizio Responsabile dell'Azione provvede ad inoltrare la documentazione per la validazione all'AdG prima di approvarla formalmente e procedere all'espletamento della procedura di appalto. L'AdG nel processo di validazione acquisisce anche il parere dall'Ufficio Controlli di primo livello. Entrambi possono avvalersi di un esperto di appalti pubblici dell'Assistenza Tecnica.

Per il dettaglio sui processi di validazione sopra descritti si rimanda al Manuale delle Procedure dell'AdG.

Di seguito si descrivono gli step principali da seguire nelle diverse procedure sopra indicate.

**a) procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni in regime concessorio (a régia)**

*Predisposizione dell'Avviso pubblico/bando.*

Il Responsabile di azione predispone l'Avviso pubblico e gli allegati, nel rispetto della pertinente disciplina dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. A tal fine i documenti:

- devono fornire adeguate informazioni sulle condizioni specifiche relative ai risultati ed alle attività che il Beneficiario deve realizzare nel quadro dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, i dati finanziari, fisici e procedurali che vanno conservati e comunicati e, in generale, tutti gli obblighi cui è tenuto il Beneficiario;
- i criteri di selezione devono tenere in conto la valutazione della capacità amministrativa, finanziaria e tecnica dei Beneficiari, in relazione alla tipologia di operazioni interessate;
- il Beneficiario deve impegnarsi fin dalla partecipazione all'Avviso al rispetto di tutte le condizioni previste e impegnarsi, al momento dell'eventuale accettazione, a rispettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dai Regolamenti, dal POR e dall'Avviso ed altro atto pertinente.

*Validazione dell'avviso*

La proposta di Avviso pubblico/bando, predisposta dal Responsabile di Azione e condivisa con il Direttore del Dipartimento di riferimento, viene sottoposta alla procedura di validazione dell'AdG secondo le procedure descritte nel Manuale delle Procedure dell'AdG del POR FESR 2014-2020.

### *Pubblicazione*

Dell'Avviso va data la più ampia pubblicità mediante la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo, sul BURAT e il portale nazionale di *Opencoesione*.

### *Ricezione proposte e protocollazione*

Le candidature pervenute sono registrate, in arrivo, tramite protocollo informatico.

### *Istruttoria e valutazione delle domande pervenute, approvazione graduatoria e pubblicazione degli esiti*

La selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento tiene conto del documento recante "*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del POR FESR Regione Abruzzo 2014-2020*" approvato in consultazione scritta dal Comitato di sorveglianza il 15/01/2016 e s.m.i., si articola in due distinte fasi:

- a. la **verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda**, affidata ai Servizi regionali competenti;
- b. la **valutazione di merito dei progetti ammissibili**, finalizzata alla predisposizione di una graduatoria di merito, è affidata a Commissioni di valutazione formalmente individuate e integrate anche da esperti esterni. Per la fase b) viene quindi nominata un'apposita Commissione che valuta le proposte progettuali presentate e predispone, per la successiva approvazione da parte del Responsabile di Azione, la graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi.

L'AdG garantisce la più ampia trasparenza nella nomina delle Commissioni di valutazione e di gara e l'assenza di conflitti di interesse, attraverso la sottoscrizione da parte dei componenti di dichiarazioni di indipendenza e incompatibilità degli incarichi.

Nella valutazione di merito la Commissione di valutazione tiene conto dei criteri dell'Avviso pubblico/procedura aperta, individuati in conformità al documento recante "*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del POR FESR Regione Abruzzo 2014-2020*".

Gli esiti della procedura di selezione sono pubblicati sul sito [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it) e sul BURAT.

### **b) procedure di selezione concertativo-negoziato**

In tali casi le procedure includono indicativamente le seguenti fasi:

- raccolta di proposte progettuali da parte di Amministrazioni proponenti;
- analisi preliminare da parte dell'AdG/Responsabile di Azione/Organismo Intermedio, anche attraverso la richiesta di specifici pareri ad altre Strutture e comunicazione dei relativi esiti all'Amministrazione proponente;
- in caso di esito positivo, analisi della coerenza programmatica e dell'ammissibilità del progetto da parte dell'AdG/Responsabile di Azione/Organismo Intermedio e trasmissione al Beneficiario di eventuali osservazioni o richieste di integrazione all'Amministrazione proponente;
- istruttoria del progetto presentato da parte AdG/Responsabile di Azione/Organismo Intermedio;

- in caso di esito positivo, stipula di una convenzione/accordo tra AdG/Responsabile di azione/Organismo Intermedio e l'Amministrazione proponente per l'attuazione del progetto.

**c) realizzazione di interventi a titolarità della Regione Abruzzo**

In tali casi, l'AdG/Responsabile di azione titolare potranno avvalersi delle seguenti procedure di attuazione:

- affidamenti diretti nel rispetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE e della pertinente disciplina;
- affidamenti di appalti pubblici (realizzazione di lavori, acquisizione di beni e servizi) nel rispetto della Codice degli Appalti.

Come sopra già indicato, nel caso di procedure di affidamento di appalti pubblici sopra soglia europea l'AdG/Servizio Responsabile dell'azione attiva una specifica richiesta al Soggetto qualificato competente all'indizione della procedura di gara ai sensi della normativa vigente per l'indizione della procedura di gara. In tal caso, il Servizio Responsabile dell'Azione provvede ad inoltrare la documentazione per la validazione all'AdG prima di approvarla formalmente.

Ulteriori dettagli delle procedure sopra indicate sono descritte nel Manuale delle Procedure dell'AdG.

Per la gestione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Responsabile di azione il bilancio gestionale declina i capitoli di spesa e di entrata in articoli al fine di assicurare la correlazione tra Azioni, Responsabili e risorse assegnate.

**2.2.3.5 Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.**

Le informazioni sulle condizioni generali del sostegno relative a ciascuna operazione, la modulistica e la tempistica per la presentazione delle offerte progettuali, l'erogazione di eventuali anticipi a fronte della presentazione di garanzie fideiussorie, i tempi per la presentazione delle domande di rimborso e dei rendiconti sono descritte nei Manuali dell'AdG.

Maggiori informazioni di dettaglio e le specifiche legate a determinati interventi sono riportate nei singoli avvisi pubblici o capitolati di gara e sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione, sezione dedicata alle politiche europee "L'Abruzzo in Europa" [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it).

Nell'ipotesi di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (a costi reali), l'AdG assicura che i beneficiari dispongano di un sistema di contabilità separata e di una codificazione contabile adeguata per le transazioni relative alle singole operazioni.

Al fine di rendere effettiva l'esistenza di una contabilità separata o codifica, i manuali specificano le relative modalità.

Nell'ipotesi di operazioni rimborsate mediante il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi previste dagli artt. 67 paragrafo 1, lettere b), c) e d) e art. 68 del Reg.(UE) n. 1303/2013, i Manuali dell'AdG, i Piani annuali/pluriennali di attuazione, i singoli Avvisi pubblici, definiscono il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento.

Nell'ipotesi di atto delegato ai sensi dell'art. 14, par. 1, Reg (UE)1304/2013, il Manuale delle Procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014-2020 definisce le specifiche attività inerenti le verifiche di gestione relative alle operazioni individuate. A tal fine sono predisposte dall'AdG specifici *Indirizzi operativi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC)* nei quali sono descritti le verifiche e gli strumenti di controllo per entrambi i Programmi, allegate ai rispettivi Manuali delle Procedure dell'AdG.

Nell'ipotesi di attività formative è verificata altresì la conformità alle disposizioni regionali in materia di accreditamento in attuazione del D.M. 166/2001.

- 2.2.3.6 Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013), anche per garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell'Unione (come quelle che attengono al partenariato e alla governance a più livelli, alla promozione della parità tra donne e uomini e alla non discriminazione, all'accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle norme ambientali), e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche. [...] Devono essere descritte le verifiche di gestione di natura amministrativa relative a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche di gestione delle operazioni sul posto, che possono essere effettuate su base campionaria. Per le verifiche di gestione delegate agli organismi intermedi devono essere descritte le procedure applicate dagli organismi intermedi ai fini delle verifiche in questione e le procedure applicate dall'autorità di gestione per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate agli organismi intermedi. La frequenza e la portata delle verifiche sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e di controllo nel suo complesso.**

#### **Descrizione dei principi e delle verifiche di gestione**

L'AdG assicura la sorveglianza del programma attraverso un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati in grado di assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle informazioni necessarie ad alimentare il sistema di controllo integrato.

L'AdG, nell'ambito del sistema dei controlli integrato, garantisce le verifiche sulle operazioni e sui beneficiari per tutto il periodo di attuazione del Programma. Le verifiche di gestione fanno parte del sistema di controllo interno dell'AdG che garantisce la corretta esecuzione dei processi.



Per le attività formative è verificata, altresì, la conformità alle disposizioni regionali in materia di accreditamento in attuazione del D.M. 166/2001.

## **Procedure per le verifiche delle operazioni per il POR FSE Abruzzo 2014-2020**

### **Descrizione dei principi e delle verifiche di gestione**

L'AdG, ai sensi dell'art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell'ambito del sistema dei controlli integrato, per ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari, prevede **le seguenti verifiche di gestione:**

- 1) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- 2) verifiche in loco delle operazioni.

L'AdG monitora, inoltre, attraverso sistema informatico, l'avanzamento procedurale e finanziario delle operazioni.

In particolare, le verifiche di gestione sono finalizzate a controllare:

- a) che le spese siano relative al periodo di ammissibilità e che siano state pagate;
- b) che le spese siano relative ad un'operazione approvata;
- c) la conformità con le condizioni del programma inclusa, se applicabile, la conformità con il tasso di cofinanziamento;
- d) la conformità con le norme di ammissibilità nazionali e dell'Unione;
- e) l'adeguatezza della documentazione giustificativa e l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- f) **per le opzioni di semplificazione dei costi:** che le condizioni per i pagamenti siano completamente rispettate;
- g) la conformità con le norme degli Aiuti di Stato, lo sviluppo sostenibile, i requisiti di pari opportunità e di non discriminazione;
- h) **per le operazioni in regime contrattuale:** la conformità con le regole sugli appalti pubblici dell'Unione Europea, nazionali, di livello primario e secondario;
- i) il rispetto delle norme nazionali e dell'Unione sulla pubblicità;
- j) il progresso fisico di un'operazione misurato attraverso indicatori comuni e di realizzazione specifici di programma e indicatori di risultato e micro data;
- k) la fornitura dei prodotti/servizi in piena conformità con i termini e le condizioni dell'accordo ogni singola forma di sostegno.

Al fine di garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni, ai sensi art. 72, par. b, Reg. (UE)1303/2013, il personale che svolge le verifiche previste dall'art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 non è coinvolto in audit di sistema o in operazioni svolte sotto la responsabilità dell'AdA (Articolo 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013) e viceversa.





Fermo restando il principio della separazione delle funzioni, è garantito lo scambio di informazioni tra le AdG, AdC e AdA, principalmente attraverso il sistema informatico (SISPREG), utile sia per le analisi del rischio condotte annualmente dall'AdG che per la strategia di audit.

L'AdG garantisce l'attivazione di un registro delle verifiche di gestione, attraverso la predisposizione di appositi *report* dal Sistema conoscitivo BI, che in relazione a ciascuna verifica, consenta di conservare i seguenti dati riportati nel sistema SISPREG: il valore di una irregolarità rilevata, l'importo interessato, il tipo di irregolarità e/o l'individuazione e le misure adottate. Tale registro deve essere mantenuto ai fini della dichiarazione di gestione di cui al successivo par. 2.2.3.13 e delle relative statistiche; le informazioni in esso contenute sono regolarmente comunicate agli altri organismi (ad es. AdA, AdC).

### **Tempistica delle verifiche di gestione**

Le verifiche amministrative che si riferiscono alla spesa oggetto di una domanda di pagamento sono completate prima che l'Autorità di Certificazione presenti la relativa domanda di pagamento alla Commissione europea.

Le verifiche in loco sono pianificate in anticipo in vista della certificazione della spesa da parte dell'AdC ai sensi dell'art. 126 del Reg. (UE)1303/2013. Le verifiche in loco pianificate in relazione all'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni devono essere completate entro la chiusura del periodo contabile<sup>3</sup> al quale si riferisce la domanda finale di un pagamento intermedio trasmessa dall'AdC ai sensi dell'art.135 Reg(UE) 1303/2013.

A tale scopo l'AdG nel successivo par. 2.2.3.9 stabilisce scadenze interne per completare tutte le verifiche di gestione nei termini sopra descritti.

**A. Nell'ambito delle procedure di selezione avviate tramite Avviso pubblico, fatte salve le verifiche a campione sulle autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, l'AdG effettua le verifiche di gestione che si articolano in:**

- 1) verifiche amministrative su tutte le domande di rimborso;
- 2) verifiche in loco, sulla base di un adeguato campionamento. L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipende dalla complessità dell'operazione, dall'ammontare del sostegno pubblico a una operazione, dal livello di rischio identificato attraverso le verifiche di gestione.

La metodologia utilizzata dall'AdG per effettuare le verifiche di cui all'art. 125, par.5 Reg. (UE) n. 1303/2013 è definita nel Manuale dell'AdG, identificando quali punti sono controllati rispettivamente nelle verifiche amministrative e in quelle in loco e facendo riferimento alle specifiche Checklist differenziate in relazione alla tipologia di operazione.

### **Le verifiche amministrative**

<sup>3</sup> Art. 2 Reg (UE) 1303/2013 "Definizioni" .... Omissis 29) "Il periodo contabile è compreso tra il 1° luglio – 30 giugno di ogni anno tranne che per il primo anno della programmazione che va dall'inizio del periodo di ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015"